



COMUNE DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CIG 9406153B00 - CPV 98380000-0

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL
COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER MESI 24 (ventiquattro).**

Handwritten signature

INDICE	Pag. 2
PREMESSE	Pag. 3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	Pag. 3
ART. 2 – MODALITA' DEL SERVIZIO	Pag. 4
ART. 2.1 – CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURALI DEL CANILE	Pag. 5
ART. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI E PROPOSTE MIGLIORATIVE OFFERTE DAI CONCORRENTI	Pag. 6
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO	Pag. 8
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Pag. 8
ART. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE -	Pag. 11
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	Pag. 11
ART. 8 – MODALITA' DI AFFIDO DEI CANI	Pag. 14
ART. 9 – APERTURA AL PUBBLICO -	Pag. 14
ART. 10 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO -	Pag. 14
ART. 11 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	Pag. 15
ART. 12 – SPESE A CARICO DEL GESTORE -	Pag. 15
ART. 13 – ULTERIORI ORDINATIVI	Pag. 15
ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI	Pag. 15
ART. 15 – CAUZIONE	Pag. 15
ART. 16 – SVINCOLO CAUZIONE	Pag. 16
ART. 17 – SUBAPPALTO	Pag. 16
ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 16
ART. 19 – CONTRATTO	Pag. 17
ART. 20 – INADEMPIENZE E PENALITA'	Pag. 17
ART. 21 – CONTROVERSIE	Pag. 18
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 18
ART. 23 – NORME FINALI	Pag. 18
ART. 24 – VARIANTI	Pag. 19
ART. 24.1 – VARIAZIONI ENTRO IL 20%	Pag. 19
ART. 25 – SERVIZI SUPPLEMENTARI	Pag. 19
ART. 26 – NORME FINALI	Pag. 20

PREMESSE

Il Comune di Afragola deve svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali prevenzione del randagismo, ricovero e mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o vaganti catturati dopo il periodo di sequestro sanitario, previa costruzione di nuovi canili, risanamento di quelli già esistenti, attraverso affidamento del servizio con gestori di strutture idonee presenti sul territorio.

E' indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani dopo il sequestro sanitario di competenza dell'ASL NAPOLI 2 NORD, così come stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 320/54, dalla Legge 281/91, dalla L.R. 33/2009, L.R. n. 3/2019 e dalle successive modifiche ed integrazioni in materia.

E' altresì indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani provenienti da privati per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore o affidati dall'Autorità Giudiziaria.

Il Comune di Afragola procede alla gara per l'affidamento del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi rinvenuti sui territori di competenza e di gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO –

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e ricovero cani randagi in apposito rifugio, ai sensi dell'art. 2 della Legge 281/91.

Esso consiste nell'espletamento del servizio di ricovero, custodia, vitto, assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria compreso le cure per la leishmaniosi canile e sterilizzazione, trasporto ed incenerimento dei cani deceduti o abbattuti e quant'altro appresso indicato composto da una media annuale di circa **n. 87 cani** (in parte già acquisiti dal Comune di Afragola ed attualmente ospitati presso il Canile Lanna Giuseppina srl di Caivano (NA).

I posti - cane che eventualmente dovessero rendersi disponibili a seguito di decessi degli animali ospitati, dovranno rimanere a disposizione del Comune di Afragola, che potrà utilizzarli con ulteriori cani randagi accalappiati sul territorio.

All'impresa aggiudicataria verrà richiesto il trasferimento dei cani dalle strutture ove sono attualmente ospitati, fino al proprio canile, con l'obbligo di provvedervi secondo le modalità e condizioni appresso indicate. Della predetta operazione di trasferimento, da effettuarsi nell'arco di dieci giorni successivi al conferimento dell'incarico, sarà redatto apposito verbale alla presenza di un funzionario dell'amministrazione comunale all'uopo designato.

I costi per il trasferimento dei cani dal canile della ditta attualmente affidataria del servizio presso il canile della ditta aggiudicataria dell'appalto saranno completamente a carico di quest'ultima ed i cani saranno trasferiti in ragione del 100% del totale dei cani attualmente custoditi.

I cani randagi una volta catturati a cura del Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario dell'ASL competente, verranno preliminarmente ospitati presso appositi locali della stessa ASL per la preventiva assistenza sanitaria, per le operazioni di riconoscimento, per la custodia temporanea e l'osservazione di quelli sospetti morsicatori.

Le operazioni preliminari svolte dall'ASL competente, oltre ad assolvere agli obblighi prescritti dalla Legislazione vigente, risultano fondamentali nell'organizzazione del servizio ricovero cani randagi, in quanto gli stessi vengono sottoposti alle visite ed ai preliminari accertamenti di rito, nonché operazioni di tatuaggio ed interventi sanitari profilattici. Il successivo trasferimento presso il canile della ditta appaltatrice, qualora non effettuato dalla competente U.O. comunale e/o dell'Azienda Sanitaria (ovvero qualora la struttura della ditta aggiudicataria si trovi ad una distanza superiore a Km 35 dall'ASL competente rimarrà a carico della medesima ditta, la quale sarà tenuta a provvedervi come appresso specificato.

ART.2 – MODALITA' DEL SERVIZIO -

I cani catturati, nell'ambito territoriale della città di Afragola, dall'apposito servizio veterinario saranno trasportati presso appositi locali dell'ASL competente a cura ed a spese della medesima asl per il prescritto periodo di osservazione. Successivamente, al termine di tale periodo, nel caso non siano stati reclamati o adottati, saranno trasferiti presso la struttura della Ditta appaltatrice.

Gli interventi di trasporto, qualora richiesti alla ditta aggiudicataria, dovranno essere espletati, entro la giornata stessa, se la chiamata avviene di mattina, ovvero entro la mattinata del giorno seguente, qualora venga effettuata nelle ore pomeridiane.

Tale servizio dovrà, comunque, essere eseguito con l'impiego di un idoneo automezzo, appositamente attrezzato per il trasporto dei cani accalappiati, fornito di cassoncino di lamiera, con apposita apertura a fessura o circolare, atto a contenere cani in comparti distinti. I cani affidati alla ditta appaltatrice dovranno essere fotografati ed iscritti in apposito registro, ove saranno annotati:

- La data della loro presa in carico;
- Gli elementi atti alla loro identificazione;
- Gli interventi sanitari eventualmente necessari;
- Gli esami clinici praticati con i relativi risultati;
- Gli eventuali episodi morbosi;
- La sterilizzazione con indicazione della data dell'evento.

In caso di decesso, ne dovrà essere indicata la data e le cause e le carogne dovranno essere trasportate ad un inceneritore autorizzato, con il quale la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, apposito contratto, per una durata pari a quella del presente appalto. Analogo trattamento dovrà essere previsto per i cani abbattuti, ai sensi della Legge 281/91.

In caso di affidamento a privati che offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, dovranno essere specificate, oltre alla data, le generalità dell'affidatario ovvero la ragione sociale, qualora si tratti di enti o associazioni protezionistiche, zoofile e animaliste, ai sensi della L.R. n. 16/2001.

E' facoltà dell'Ente appaltante far eseguire controlli e ispezioni in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro di cui sopra mediante veterinario convenzionato o personale appositamente incaricato.

Ferme restando le competenze del servizio veterinario dell'ASL territoriale, che dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e gli interventi sanitari ad essa attribuiti dalle leggi attualmente vigenti in materia, la ditta appaltatrice dovrà, comunque, assicurare nel rifugio la periodica presenza di un medico veterinario, per la prestazione degli interventi che non competono alla ASL o che, per una qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali.

In ogni caso, le visite al canile da parte dei veterinari dell'ASL competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi e del veterinario convenzionato del Comune, dovranno essere consentite in qualsiasi momento.

La Ditta aggiudicataria al fine di garantire la consegna dei cani catturati sul territorio e da dare in affidamento, deve assicurare l'apertura del proprio canile, "24 al giorno".

La ditta aggiudicataria dovrà essere fornita di aree e locali destinati alla custodia dei cani, comprendenti zone recintate all'aperto e box in numero e misure adeguate all'animale, conformemente alle prescrizioni delle leggi in materia vigenti, in maniera tale che gli animali non possano arrecarsi danno tra loro.

2.1 – CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURALI DEL CANILE

La struttura dovrà essere dotata, altresì delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali, come previste dalla L.R. n. 3/2019 ss.mm.ii. e, precisamente:

- a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
- b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
- c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
- d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;
- e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:
 - 1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;
 - 2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
 - 3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
 - 4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;
- f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;
- g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;
- h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
- i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.

I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione:

- a) garantiscono, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al Comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibile all'ingresso della struttura;
- b) nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione e dell'eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali, comprendono nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti;
- c) nell'ambito della rieducazione e recupero, si possono avvalere di un medico veterinario comportamentista o di un medico veterinario esperto in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;
- d) si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
- e) dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a incentivare le adozioni;
- f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il titolare del canile affida, con regolare contratto, la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista. Il canile pubblico o privato deve avere un registro delle presenze del direttore sanitario o dell'eventuale sostituto.

I canili sono forniti di apposito registro vidimato dalla ASL di carico-scarico degli animali che contiene la descrizione degli animali, le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.

I cani ricoverati nei canili sono identificati con microchip e iscritti nella Banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'art. 6. Per ciascun cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero, redatta dal direttore sanitario.

Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di trecentocinquanta animali. Le strutture esistenti che, alla data dell'entrata in vigore della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16, ospitano già un numero di animali superiore a quello indicato, non possono accogliere altri, nel rispetto delle condizioni e della tempistica disciplinate nel regolamento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera m). I canili sono dotati di personale per il governo degli animali in numero adeguato, nella misura del rapporto personale/cane pari rispettivamente a uno/duecento, in possesso di qualificata formazione professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

La ditta appaltatrice provvederà a mantenere i cani accalappiati e sosterrà tutte le spese di gestione e quelle necessarie per l'alimentazione dei cani ospitati, con alimenti adeguati per quantità e qualità, adeguati alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale anche in ottemperanza ad eventuali prescrizioni del Servizio veterinario o del veterinario convenzionato. Consentire agli animali condizioni compatibili alle loro esigenze rimuovendo quotidianamente le deiezioni solide ed i residui di quelle liquide.

Dovranno essere assicurate tutte le operazioni di pulizia giornaliera e disinfezioni periodiche dei locali, aree, box, furgoni ed attrezzature.

La struttura dovrà essere in regola con i permessi e le autorizzazioni prescritti dalla Legislazione vigente, ivi comprese le norme che disciplinano lo smaltimento delle acque di lavaggio reflue e di tutti i rifiuti; essa assumerà a proprio carico anche la responsabilità verso terzi derivante dai cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio stesso sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.

La Ditta aggiudicataria, a proprio carico, provvederà alla sterilizzazione dei cani affidati. Inoltre provvederà a trasportare i cani deceduti catturati sul territorio del Comune di Afragola, presso idoneo inceneritore autorizzato al fine di favorire l'incenerimento della carogna, previo aver provveduto ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal presente Capitolato.

ART. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI E PROPOSTE MIGLIORATIVE OFFERTE DAI CONCORRENTI

Le attività di seguito elencate sono considerate prestazioni aggiuntive, ovvero migliorative rispetto a quanto sopra descritto. Ogni concorrente sarà chiamato a presentare un progetto (che costituirà l'offerta tecnica) nel quale indicherà le proposte migliorative offerte, sulla base di quanto di seguito indicato.

Alle offerte tecniche presentate saranno attribuiti i punteggi secondo le modalità specificate nel successivo art. 11.

1. Promozione affidamento (punteggio max 25)

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che illustri come intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed una analisi preliminare degli animali presenti volto ad individuare - nel caso di richiesta di adozione - un proprietario idoneo che andrà supportato ed affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane. E' auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario.

Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere gestite da personale (anche volontario) competente e con la supervisione del Direttore Sanitario. Dovrà essere garantito sostegno e supporto alla famiglia adottante in caso di eventuali criticità.

Dovrà altresì essere prevista una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali;

2. Adozioni a distanza (punteggio max 10)

Impegno del concorrente a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile rifugio, collaborando anche alle spese di mantenimento e mettendo a disposizione spazi adeguati per consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori dalla struttura (in presenza di opportune coperture assicurative) in specifiche aree identificate e chiuse.

3. Accoglienza dei cittadini ed attività di comunicazione (punteggio max 15)

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che specifichi come intende realizzare l'obiettivo di seguito individuato:

Attivazione, per almeno 7 ore al giorno, di un punto informativo telefonico presidiato a disposizione di cittadini, scuole, volontari, ecc. e finalizzato alla divulgazione delle attività del Canile. Nelle rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica finalizzata alla divulgazione delle attività del canile ed alla ricezione di tutte le segnalazioni da parte dei cittadini attinenti con il servizio in oggetto.

4. Presidio di emergenza (punteggio max 10)

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende garantire la reperibilità di personale per eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare nel territorio comunale di Afragola, ad esempio, il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile per particolari situazioni di criticità ed emergenza del proprietario.

5. Progetti didattici presso le scuole e corsi di educazione di base (punteggio max 10)

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende attivare:

a) progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;

b) corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, finalizzati all'instaurazione del giusto rapporto uomo/cane ed alla risoluzione delle problematiche legate alla cattiva gestione dell'animale.

ART.4 – DURATA DELL'APPALTO -

L'appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di affidamento, che potrà avvenire anche precedentemente alla stipula del contratto, e individuato dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, sotto le riserve di legge. Alla scadenza contrattuale i cani ospitati presso la struttura appartenente alla ditta aggiudicataria del presente appalto, saranno affidati a nuovo contraente, nel caso si tratti di ditta diversa, ovvero saranno presi in carico dal canile pubblico, nel caso sia stato costituito.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di interrompere, con recesso unilaterale da parte della Stazione Appaltante, qualora venga realizzato un canile municipale dal Comune di Afragola prima della scadenza naturale del contratto e con impegno della stessa ditta di trasferire a proprie spese tutti i cani della stessa ditta al canile municipale del Comune di Afragola, ovvero in caso di mutamento della legislazione vigente e, comunque, nei casi di grave inadempienza.

ART.5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- 1) offerta tecnica: massimo 70 punti
- 2) offerta economica: massimo 30 punti

L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata (per la descrizione della quale si rinvia all'articolo successivo). La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio.

Nr.	Descrizione	Valore criterio	Tipologia criterio
Criterio			

1.	Promozione affidamento	25	Qualitativo
----	------------------------	----	-------------

			SI = coeff. 1
2.	Adozioni a distanza	10	
			NO = coeff. 0
3.	Accoglienza dei cittadini ed attività di Comunicazione	15	Qualitativo
4.	Presidio di emergenza	10	Qualitativo
5.	Progetti didattici e corsi di educazione di base	10	Qualitativo

Ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione, determinate con le modalità di seguito indicate.

a) Per i criteri di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 della tabella sopra riportata, assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo elemento di cui al successivo art. 11 e sulla scorta della seguente scala di giudizi:

criterio motivazionale	Valutazione discrezionale	Coefficiente
	Insufficiente	0,0
	Sufficiente	0,2
Individuato per ogni singolo	Discreto	0,4
elemento	Buono	0,6
	Molto buono	0,8
	Eccellente	1,0

b) Per il criterio di cui al punto 2 della tabella sopra riportata, attribuzione del coefficiente 1 al concorrente che presta il servizio richiesto ed attribuzione del coefficiente 0 al concorrente che non lo presta;

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di **punti 30**

Con riferimento agli elementi concernenti l'offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche soltanto i concorrenti che ottengano, per l'offerta tecnica complessivamente considerata un punteggio pari almeno a 40; qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione dell'offerta economica e si considererà escluso il concorrente dalla gara.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.

La gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART.6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE -

La presente procedura viene svolta dal Comune di Afragola ai sensi del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che ha reso facoltativo il ricorso alle Centrali di committenza, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti in dotazione all'Ente. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola come indicato all'art. 1 **del Bando/disciplinare**.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine fissato e con altre modalità.

ART.7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO -

Il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto servizio pubblico e, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione, abbandono o altra grave inadempienza l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore addebitandogli le maggiori spese.

Il Comune di Afragola affida il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sotto elencate.

Il gestore del servizio avrà l'obbligo di :

a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi.

b) ritirare e custodire (nei limiti dei posti disponibili) presso la sezione "rifugio" sita all'interno della struttura:

1. i cani presenti o in ingresso al canile rifugio, che devono essere correttamente identificati e registrati nell'anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti;

2. i cani accalappiati in territorio comunale, ubicato presso la struttura stessa, dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa;

3. i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;

4. i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 e nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile.

5. nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

c) tenere un registro di carico e scarico che sarà custodito nel Rifugio, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale. Sul registro dovranno essere annotate: il n. Progressivo di ingresso, il Comune di provenienza, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. di microchip o tatuaggio). E' necessario comunicare al Comune di Afragola, l'ingresso nel canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario.

In caso di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del cedente.

Ogni tre mesi si dovrà comunicare al Comune ed al servizio di Medicina veterinaria dell'ASL Napoli 2 Nord il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro.

Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto, detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune. Il registro in

questione è pubblico; il gestore dovrà pertanto permetterne la consultazione a quanti ne faranno richiesta previo espletamento delle procedure di accesso agli atti presso il Comune di Afragola. Il registro dovrà essere tenuto presso il canile per tre anni dalla data dell'ultima registrazione e sarà a disposizione dell'ASL Napoli 2 Nord e del Comune per ogni controllo e/o verifica. Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo.

d) custodire i cani a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:

- tutti i cani in ingresso in canile rifugio, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.). A tale scopo nel canile rifugio dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;

- saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;

- devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani.

- devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso devono essere garantite cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi.

- ogni animale dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.

- l'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all'ASL Napoli 2 Nord entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

- nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all' Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia.

- il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario di cui al successivo punto f). Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;

· la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia;

· devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.

· si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura.

e) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle le attività di verifica dell'efficienza della gestione;

f) nominare un Direttore Sanitario, che sarà responsabile delle operazioni elencate nei confronti del Comune. Il Direttore Sanitario sarà altresì responsabile dell'armadietto dei farmaci ed in generale della modalità d'uso e di conservazione di tutti i presidi medici all'interno della struttura, che saranno accessibili esclusivamente allo stesso Direttore ed al personale da lui designato. Esso dovrà altresì garantire una presenza minima presso il canile rifugio pari a due volte a settimana per un totale di 5 ore e dovrà essere reperibile per ogni eventuale emergenza o necessità che sarà segnalata dallo stesso gestore. Dovrà inoltre avvalersi di cliniche o strutture veterinarie e di mezzi diagnostici adeguati necessari a garantire le cure necessarie agli ospiti della struttura.

g) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Afragola, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata.

ART. 8 – MODALITA' DI AFFIDO DEI CANI –

I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso. Il cane potrà, però, essere dato in affido temporaneo anche prima della sopraccitata scadenza e sarà ceduto definitivamente solo dopo di essa

Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.

Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati

L'affido sarà disposto mediante compilazione della "Scheda d'affido", redatta in conformità alle disposizioni di legge ed in accordo con il servizio di medicina veterinaria dell'ASL Napoli 2 Nord, sottoscritta dall'affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall'ASL Napoli 2 Nord. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

ART. 9 – APERTURA AL PUBBLICO -

Il canile dovrà essere aperto al pubblico al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, così come previsto dalla L.R. 33/2009. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido, come indicato all'art. 2.1

ART.10 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO -

L'importo a base d'asta quale costo unitario giornaliero per ogni caso, per il servizio di ricovero, custodia vitto assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria, trasporto ed incenerimento cani deceduti o abbattuti e quant'altro previsto dai precedenti e successivi articoli è di € 3,20/die, oltre Iva come per legge per una spesa presunta di € 203.232,00 oltre Iva 22% per l'intero periodo dell'appalto stimata come segue: costo giornaliero x n. giorni di effettiva presenza al rifugio, media annuale di circa 87 cani.

Per i cuccioli nati da cagne gravide all'atto dell'accalappiamento partoriti durante il ricovero verrà corrisposta, per i primi 50 giorni successivi alla nascita la metà della retta giornaliera e solo dopo il 50° giorno sarà riconosciuta alla ditta, per i cani neonati l'intera quota di mantenimento.

Per i cuccioli concepiti durante il ricovero non verranno riconosciuti alla ditta appaltante i costi di mantenimento e ricovero che rimarranno a suo totale carico.

Alla fine di ciascun mese la ditta appaltatrice farà pervenire al comune apposite fatture con prospetto riepilogativo, con l'indicazione:

- del numero di interventi di trasporto effettuati nel corso del mese con allegata disposizione scritta dal competente ufficio comunale.
- del numero di animali ospitati nella struttura e del numero di giorni di effettiva presenza nella stessa di ognuno di essi quali risulteranno dal registro di cui all'art.2
- del numero di decessi e di carogne trasportate ad incenerimento.
- del numero di affidamenti/adozioni

In base a tale prospetto si procederà alla liquidazione dell'importo spettante con disposizione Dirigenziale.

ART. 11 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE -

Il Comune valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ART. 12 – SPESE A CARICO DEL GESTORE -

Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati secondo quanto indicato per quantità, qualità e frequenza dal Servizio Veterinario.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'Impresa, compresi i costi per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) sono a carico del gestore le spese per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e - ai sensi dell'art. 216 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 - sono a carico del gestore le spese per le pubblicazioni sulla GURI, da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, presuntivamente quantificate in € 1.000,00 =.

ART.13 – ULTERIORI ORDINATIVI -

Se nei limiti temporali dell'esecuzione del contratto si ravvisasse la necessità di chiedere altro ricovero di cani randagi alle stesse condizioni di cui all'art. 2 verrà fatta ordine di ricovero da conteggiarsi e liquidarsi a parte per un massimo del 20% dell'importo del servizio. I prezzi saranno quelli già fissati in sede di aggiudicazione della gara.

ART.14 – REVISIONE DEI PREZZI -

Non è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi delle disposizioni di legge attualmente vigenti in materia.

ART.15 – CAUZIONE -

Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire, apposita cauzione definitiva in rapporto a tutta la durata del servizio, in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente cagionate al Comune di Afragola in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi ed è, pertanto, tenuto a sottoscrivere, ai fini della stipula del Contratto, **pena la decadenza dell'efficacia dell'aggiudicazione** e l'adozione da parte del Comune di Afragola di ogni provvedimento conseguente, idonea polizza assicurativa RCT con primaria Compagnia di assicurazione che copra la responsabilità civile in ordine alle conseguenze di tutte le

attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Afragola, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose con i seguenti massimali:

massimale non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00=) per sinistro;

- massimale non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00=) per persona;
- massimale non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00=) per cose

La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

Tale polizza avrà una durata pari a quella del contratto.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di polizza assicurativa dovranno essere comunque rispettate, anche attraverso idonee integrazioni, le prescrizioni sopra riportate.

Le polizze innanzi indicate dovranno prevedere espressa **copertura assicurativa degli infortuni** che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori, etc, con massimale non inferiore a quelli innanzi indicati.

ART.16 – SVINCOLO CAUZIONE -

Per richiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza e contestazione dovrà presentare all'Amministrazione richiesta di svincolo.

ART.17 – SUBAPPALTO -

Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016, considerata la peculiarità del servizio, che impone all'aggiudicatario di eseguire in proprio le prestazioni oggetto di contratto, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, ed il risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti. È vietata la cessione del contratto, a pena di risoluzione.

ART.18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali la ditta dovrà ottemperare agli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010.

La stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta appaltatrice con eventuali subcontratti sia inserita, a pena di nullità dell'atto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata Legge.

ART.19 – CONTRATTO -

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa in modalità digitale con l'intervento del Segretario Generale del Comune di Afragola per il quale dovranno essere versati dall'impresa

aggiudicataria diritti di segreteria negli importi che saranno individuati dall'Ufficio Contratti dell'Ente a seguito dell'aggiudicazione definitiva secondo le disposizioni di legge e di regolamento ed in base all'importo di aggiudicazione.

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Afragola ogni modificazione e/o variazione che dovesse intervenire negli assetti societari della ditta medesima e/o negli organismi tecnici ed amministrativi.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.

Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Trattandosi di prestazioni rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all'art. 40 DPR 131/86 (tassa fissa di registro).

ART. 20 – INADEMPIENZE E PENALITA' -

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà applicare al soggetto gestore una penale pari a € 100,00 per ogni evento ricadente nel seguente elenco e fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione contrattuale:

- 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
- 2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari dell'ASL NAPOLI 2 NORD;
- 3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
- 4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
- 5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
- 6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all'anagrafe canina);
- 7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento in tempo reale delle schede identificative;
- 8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
- 9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
- 10) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
- 11) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC. L'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Dirigente procederà all'applicazione della penalità.

Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate e nei casi sotto elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

1. per gravi inadempienza e/o violazioni che compromettono la regolare esecuzione del servizio affidato;
2. per normative subentranti alle vigenti che modifichino in modo sostanziale quanto riportato nel presente capitolato;
3. per revoca delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie;
4. per decisione del Comune di gestire il servizio in forma diretta nel caso di realizzazione di un canile municipale.

ART.22 – CONTROVERSIE -

Per ogni controversia è competente il Foro di Napoli Nord.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti sono raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 195 e del GDPR (Regolamento UE/2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato.

Il Comune di Afragola, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) *del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;* ove previsto dalla Legge, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale), saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "***TOP – Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere***"

In ragione dell'oggetto della presente procedura, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente e, pertanto, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegnerà ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della Stazione Appaltante è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

ART. 24 – VARIANTI

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

24.1 – VARIAZIONI ENTRO IL 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 25 - SERVIZI SUPPLEMENTARI

La Stazione appaltante, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di affidare i servizi supplementari non compresi nell'appalto iniziale, laddove si verificasse la necessità.

ART. 26 – NORME FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del Bando/Disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile, e in particolare a:

- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regione Campania 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità”;
- Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
- Legge 20.07.2004 n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Disposizioni del c.c.
- L.R. Campania n. 3/2019



IL RUP
Cap Francesco Calandrelli